

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO QUINQUENNALE PER LA
“FORNITURA E SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA
STRUMENTAZIONE SISMICA DELLA RETE ACCELEROMETRICA
NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E
RELATIVO SUPPORTO PROFESSIONALE IN SEDE O DA REMOTO”**

Codice Identificativo di Gara (CIG) B187BA5AF4

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587, di seguito indicata più brevemente “Dipartimento”, rappresentato dalla dott.ssa Immacolata Postiglione, Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 17 maggio 2024, in corso di registrazione, giusta delega n. 4255 di rep. del 7 dicembre 2023 per la carica domiciliata in Roma, via Ulpiano n. 11,

e

la Società TiZero s.r.l., con sede in Via Consolare Campana n. 135, 80010 Qualiano (NA), che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente come “Società appaltante”, legalmente rappresentata dall’ing. Tommaso Pelella, in qualità di Amministratore unico,

PREMESSO

a) che il Dipartimento ha stipulato una serie di atti negoziali con il fine di realizzare una rete nazionale di monitoraggio sismico denominata Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) che consta di tre sub-reti realizzate da diversi produttori/fornitori: la prima con postazioni in free field con strumentazione della

statunitense Kinematics, la seconda con postazioni in cabina di trasformazione elettrica di e-distribuzione, con strumentazione della statunitense Reftek e la terza con postazioni con strumentazione dell'italiana ISMES;

b) che la rete RAN (codice IT) constava a dicembre 2023 di 682 postazioni accelerometriche di proprietà e gestite dal DPC. Confluiscono i dati delle 27 postazioni della Rete del Friuli-Venezia Giulia (RAF) dell'Università di Trieste, 32 postazioni della Rete dell'Irpinia (ISNet) dell'Università di Napoli "Federico II" e quelli delle 20 postazioni della Rete Calabria (ISMES), portando il totale a 761 postazioni accelerometriche, per 2283 misure di accelerazione;

c) che, con apposita gara il Dipartimento acquisì dalla società svizzera Syscom Instruments S.A. (Gruppo Bartec) strumenti sismici completi per la propria Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) che furono impiegati per aggiornare la strumentazione RAN presente nelle cabine di trasformazione elettrica di e-Distribuzione S.p.A;

d) che, nel corso degli anni è stato affidato alla società Bartec r.s.l., oggi Bartec F.N. s.r.l., il servizio di supporto alla gestione della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN), per la parte con strumentazione fornita dalla società svizzera Syscom del Gruppo Bartec;

e) che la Bartec FN ha dichiarato di avvalersi, per le attività relative alla citata sub-rete, delle società Reftek e TiZero ing;

f) che il contratto relativo al servizio di supporto alla gestione della RAN per la parte comprendente strumentazione fornita dalla società Syscom del Gruppo Bartec, stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e la società Bartec s.r.l., oggi Bartec F.N. s.r.l., in data 29 marzo 2021, è scaduto il 31 dicembre 2023;

g) che nelle Linee guida ANAC n. 8, del 13 settembre 2017, recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", l'Autorità ha richiesto che l'infungibilità venga accertata e motivata, precisando che la scelta di derogare all'evidenza pubblica non può basarsi su consultazioni condotte in passato;

h) che il parere n. 2284 del 3 novembre 2016, espresso dal Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016, sulle menzionate Linee guida n. 8, al paragrafo 6.3, ha evidenziato come ai fini della verifica

dell'infungibilità le stazioni appaltanti non possano prescindere dal ricorso alle indagini di mercato;

i) che dal 19 settembre 2023 fino al 7 ottobre 2023 è stata pubblicata un'indagine di mercato sui siti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, volta a verificare l'infungibilità del servizio;

j) che entro la scadenza prevista dal suddetto Avviso è pervenuta un'unica valida manifestazione di interesse presentata dalla Bartec F.N. s.r.l. assunta al protocollo dipartimentale al n. 50382 del 6 ottobre 2023, successivamente ritirata con la nota prot. 59285 del 20 novembre 2023;

k) che con la nota del 25 ottobre 2023 prot. DPC-SPCC-54083 è stata chiesta al Segretario Generale - Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile l'autorizzazione all'impegno di spesa pluriennale per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 per un importo complessivo pari ad € 2.936.064,20 IVA inclusa oltre gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, pari ad € 48.132.20;

l) che con la nota Prot. UBRRAC 32261 P-4.7.1 del 9 novembre 2023, assunta al protocollo al n. 57504, in pari data, il Segretariato Generale ha rilasciato l'assenso all'assunzione dell'impegno pluriennale, sul capitolo 747, per € 596.839,28 sugli esercizi finanziari 2026/2028, per € 149.209,82 sull'esercizio finanziario 2029, successivi al triennio di bilancio di previsione 2023/2025;

m) che con la nota prot. n. DPC/8031 del 13 febbraio 2024 l'Ufficio Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico, ha rappresentato la necessità di avviare una nuova indagine di mercato preliminare per il rinnovo del servizio di che trattasi con durata quinquennale, trasmettendo, altresì, il relativo Documento di indagine di mercato;

n) che dal 6 maggio 2024 al 24 maggio 2024 è stata pubblicata un'indagine di mercato sul portale "Acquistinretepa" e sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, volta a verificare l'infungibilità del servizio di riparazione della strumentazione sismica della Rete Accelerometrica Nazionale del Dipartimento

della Protezione Civile e relativo supporto professionale in sede o da remoto, erogato dalla Bartec F.N. s.r.l. in base al contratto stipulato il 29 marzo 2021;

o) che con la nota del 28 maggio 2024 prot n. 27671 l'Ufficio Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico, ha comunicato che, a conclusione dell'indagine di mercato, l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata quella della società TiZero s.r.l., con sede in Via Consolare Campana n. 135, 80010 Qualiano (NA), confermando l'infungibilità del servizio;

p) che con la nota del 28 maggio 2024 prot n. 27674 l'Ufficio Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico, esaminata la documentazione trasmessa dalla società TiZero s.r.l. ha ritenuto che la stessa dispone delle conoscenze, esperienze e dell'organizzazione necessarie per l'espletamento del servizio in questione ed ha, quindi, chiesto di procedere all'affidamento, avendo ritenuto congrua l'offerta presentata dalla TiZero s.r.l. proponendo la dott.ssa Monica PICONE e il dott. Mador CAMERATI quali Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del contratto e il geom. Pietro EMILI e il dott. Marco LUDOVICI quali assistenti al Direttore dell'esecuzione del contratto;

q) che si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto per garantire la continuità del servizio per la fornitura di un supporto alla gestione della RAN;

r) che con decreto n. 2173 di rep. del 5 giugno 2024, sussistendo le condizioni di cui all'art. 76, comma 2, lettera b), punti 2 e 3) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato disposto di affidare il servizio di che trattasi alla società TiZero s.r.l.;

s) che, nel predetto decreto n. 2173 di rep. del 5 giugno 2024 la dott.ssa Monica PICONE e il dott. Mador CAMERATI sono nominati rispettivamente Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del contratto in parola ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; il geom. Pietro EMILI e il dott. Marco LUDOVICI sono nominati assistenti al Direttore dell'esecuzione del contratto; la dott.ssa Benedetta DI COSTE e la dott.ssa Anna Maria CHIAZZESE, in servizio presso l'Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio

- Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, sono incaricate della predisposizione della procedura di gara e svolgeranno le funzioni di supporto amministrativo al Responsabile Unico del Progetto;

t) che, con nota dell'11 giugno 2024, assunta al protocollo dipartimentale al n. 30330 in pari data, la Banca dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha informato che a carico della società TiZero non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, lett a), b) e c) del codice antimafia;

u) che il RUP ha attestato la regolarità della posizione della società TiZero s.r.l., ai fini della stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le premesse, gli atti, i documenti ivi richiamati, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnico-economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

1. dalle disposizioni di cui al D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D. Lgs;
3. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
4. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
5. dal R.D.18.11.1923 n. 1220;
6. dal "Regolamento del patrimonio e della Contabilità dello Stato" di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827 e s.m.i.,
7. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
8. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio

1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

9. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. lgs. n. 36/2023;

10. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

11. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

12. dal Patto di Integrità, digitalmente sottoscritto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della procedura prodotti dal Dipartimento prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dalla Società appaltante, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Società appaltante ed accettate dal Dipartimento, per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

Il Dipartimento, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario Informativo (Delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023), provvederà ad inviare all'Autorità le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso dell'esecuzione del contratto per le quali sussista un obbligo di comunicazione. Sono designati quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 36/2023 e Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. n. 36/2023 rispettivamente la dott.ssa Monica Picone e il dott. Mador Camerati.

Il geom. Pietro Emili e il dott. Marco Ludovici sono designati assistenti al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La dott.ssa Benedetta Di Coste e la dott.ssa Anna Maria Chiazzese, in servizio presso l'Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, svolgeranno le funzioni di supporto amministrativo al RUP.

Per la Società appaltante il Responsabile Tecnico del Progetto è l'ing. Tommaso Pelella il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

L'eventuale sostituzione del Responsabile Tecnico del progetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di supporto alla gestione della RAN per la parte comprendente strumentazione fornita dalla società Syscom del Gruppo Bartec, nel seguito designata come "la Subrete", per la fornitura dei componenti di ricambio e la riparazione dei componenti guasti, e per l'assistenza sul software di gestione della Subrete ed il supporto professionale nella sede del Dipartimento o da remoto.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nell'Offerta tecnico economica presentata, da intendersi, ancorché non materialmente allegati, come facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

La Società appaltante prende atto ed accetta che il Dipartimento non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi pertanto, in caso di inadempienza della Società appaltante agli obblighi contrattuali, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.

Sono a carico della Società appaltante tutti gli oneri già previsti dal Capitolato tecnico, quelli ad essa imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Inoltre, la Società appaltante è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di terzi, ivi compreso il personale del Dipartimento, il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell'esecuzione contrattuale nonché i suoi assistenti, ferma restando l'assunzione di ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni.

ARTICOLO 3

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere alla Società appaltante, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), D. lgs. n. 36/2023.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D. lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. lgs. n. 36/2023. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 15, del D. lgs. 36/2023 il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Dipartimento eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14, del D. lgs. n. 36/2023.

Il Dipartimento si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 5, del D.lgs. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali al contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento potrà imporre alla Società appaltante un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, la Società appaltante non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, la Società appaltante non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari

specificati nell'offerta.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società appaltante se non è stata approvata dal Dipartimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Società appaltante, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, del D. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 4

DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto, valido ed efficace all'atto della sottoscrizione, ha la durata di 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2029, ed è sottoposto alla condizione risolutiva della registrazione del contratto presso gli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del D. lgs 36/2023.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di proporre il proseguimento del rapporto con una nuova negoziazione per una durata pari a 60 mesi (sessanta) dalla scadenza del presente contratto, in caso ricorrano le condizioni di legge. Ove venisse esercitata tale facoltà, sarà cura del Dipartimento provvedere alla relativa formalizzazione, dandone comunicazione alla Società appaltante mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della menzionata data di scadenza.

Il Dipartimento, in conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 10, del D. lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alla Società appaltante, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso la Società appaltante è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Dipartimento.

ARTICOLO 5
MANUTENZIONE IN GARANZIA DELLA STRUMENTAZIONE
FORNITA

La strumentazione fornita al Dipartimento per ricostituire la scorta ricambi, di cui all'Allegato 1 del Capitolato tecnico, viene detenuta dalla Società appaltante e collaudata alla presenza del Dipartimento, ed inviata dalla stessa Società, appaltante su segnalazione di un guasto da parte dello stesso Dipartimento, alle strutture territoriali (DTR) di e-distribuzione, incaricate della sostituzione dei componenti guasti all'interno delle proprie cabine di trasformazione elettrica.

Dal momento del collaudo decorre la garanzia di un anno; pertanto, il componente collaudato, in caso di guasto non imputabile a cause di forza maggiore, sarà riparato o sostituito dalla Società appaltante senza ulteriori oneri, impiegando sempre ricambi originali uguali o migliori dei componenti guasti stessi.

ARTICOLO 6
PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETA'

La Società appaltante è obbligata ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 11, del D. lgs. 36/2023 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti almeno dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

La Società appaltante si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano la Società appaltante anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Per le prestazioni richieste la Società appaltante si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e

successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del D. lgs. n. 36/2023, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

È a carico della Società appaltante l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Dipartimento, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Dipartimento da qualsivoglia onere e responsabilità.

In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il Dipartimento, previa comunicazione alla Società appaltante delle inadempienze denunciate dalle competenti Autorità, potrà sospendere l'emissione del mandato di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dalle Autorità stesse. Per detta sospensione la Società appaltante non potrà proporre eccezioni al Dipartimento, né pretendere alcun risarcimento.

La Società appaltante riconosce al Dipartimento la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a séguito di verifica fossero ritenute dal Dipartimento stesso non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso la Società appaltante si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento e a garantire la continuità del *team* di lavoro.

In considerazione di quanto precede, il Responsabile Tecnico del Progetto di cui al precedente articolo 1, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno della Società appaltante ovvero nell'ambito dei rapporti tra la Società appaltante e il Dipartimento, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Dipartimento ii) assoggettate ad attività di

vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Dipartimento iii) inserite nell'organizzazione del Dipartimento.

Il Dipartimento si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile Tecnico del Progetto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

La Società appaltante si impegna inoltre a garantire al Dipartimento che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale, si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico del Dipartimento nell'ambito della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Dipartimento.

La disciplina di cui al presente articolo varrà per la Società appaltante, in quanto applicabile, ed in particolare per il personale impiegato in esclusiva, di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 7

PENALI

In considerazione dell'essenzialità del servizio di supporto alla gestione, alla Società appaltante sarà applicata una penale come segue:

1. in merito al punto 1. del paragrafo (B) del capitolo 1 del Capitolato Tecnico, si applicherà, in caso di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0.5 per mille della quota annuale del corrispettivo per la fornitura e l'installazione, per ogni giorno di ritardo nella consegna, pari ad € 147,10 al giorno;
2. in merito al punto 3. del paragrafo (B) del capitolo 1 del Capitolato Tecnico, si applicherà, in caso di mancato ripristino della funzionalità della stazione, una penale come al punto precedente;
3. in merito al punto 3. del paragrafo (C1) del capitolo 1 del Capitolato Tecnico, si applicherà una penale giornaliera pari all'1.0 per mille del costo totale del servizio, pari a €75 al giorno;
4. in merito al punto 7. del paragrafo (C1) del capitolo 1 del Capitolato Tecnico, si applicherà una penale giornaliera come al punto precedente;
5. in merito ai punti 1., 3. e 6. del paragrafo (C2) del capitolo 1 del Capitolato Tecnico, si applicherà una penale giornaliera pari allo 0.3 per mille del costo del

servizio, pari a € 78 al giorno;

6. in merito ai punti 1., 2. e 4. del paragrafo (D) ed ai punti 2. e 3. del sottoparagrafo (E1) del capitolo 1 del Capitolato Tecnico, si calcolerà la penale sul corrispettivo totale delle attività sub (D) e sub (E), ed in particolare si applicherà una penale giornaliera dell'1 per mille per i punti 1., 2. e 4. del paragrafo (D) e per il sottoparagrafo E1.2, pari a € 165 al giorno, ed una penale giornaliera dello 0.3 per mille per il sottoparagrafo E.1.3, corrispondente a € 49,50 al giorno;

7. in merito al paragrafo (F), qualora la Società appaltante impieghi per il supporto professionale in sede una figura professionale di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, sarà applicata una penale una tantum pari all'1 per mille dell'importo complessivo contrattuale.

In ogni altro caso di accertato inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della Società appaltante, per cause ad essa imputabili, verrà applicata una penale debitamente calcolata, in un range tra lo 0,3 e l'1 per mille del corrispettivo complessivo.

Il RUP ed il DEC redigeranno bimestralmente un verbale di regolare esecuzione da inviare all'Ufficio Amministrazione e Bilancio del DPC affinché provveda al pagamento della rata associata del corrispettivo contrattuale.

Resta salva la facoltà di questa Amministrazione di risolvere, ipso iure, il presente contratto in caso di grave inadempimento.

La Società appaltante prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile Tecnico del Progetto degli adempimenti prescritti nell'art.6: Personale impiegato dal fornitore, il Dipartimento applicherà la penale una tantum pari al 1 per mille (uno per mille) dell'importo complessivo contrattuale.

Le penali verranno applicate allo scadere di ogni periodo bimestrale di fatturazione, di cui al successivo articolo 9, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Società appaltante e da questa comunicate al Dipartimento nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al

successivo articolo 8: “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte alla Società appaltante raggiunga il 10% di tale corrispettivo, il Dipartimento ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società appaltante a qualsiasi titolo.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Dipartimento si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società appaltante si impegna espressamente a rifondere al Dipartimento l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso Dipartimento dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società appaltante stessa.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVO

L’ammontare complessivo del presente contratto è pari ad € 2.402.000,00 (duemilioni quattrocento duemila/00) oltre IVA, come desumibile dall’offerta tecnico economica della Società appaltante, per un totale di € 2.930.440,00 IVA inclusa.

Il prezzo si intende fisso, invariabile e comprensivo di tutto quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio in oggetto superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo

della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT indicati all'articolo 60, comma 3 del d. lgs. 36/2023.

Restano, inoltre, a carico della Società appaltante tutti gli adempimenti derivanti da operazioni di trasporto, assicurazioni, carico e scarico.

Nel caso in cui i materiali forniti siano di provenienza estera, la Società appaltante provvederà al loro sdoganamento, anticipando i relativi oneri, che saranno successivamente rimborsati dietro presentazione di apposita documentazione probante.

La Società appaltante non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento di costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 60 del D. lgs. 36/2023.

Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società appaltante dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società appaltante in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D. lgs 36/2023, il presente contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del D. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 9

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo complessivo onnicomprensivo, per tutto il periodo di durata contrattuale di cui al precedente art. 4, comma 1, verrà corrisposto in euro ed è pari ad € 2.930.440,00 IVA inclusa.

I corrispettivi dovuti alla Società appaltante dal Dipartimento, per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, dovranno essere oggetto di fatturazione

elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

La Società appaltante emetterà fatture bimestrali posticipate, ciascuna delle quali sarà di importo pari ad 1/6 degli importi annuali rispettivi, riportati nel quadro economico (Punto 3. Corrispettivo contrattuale) del Capitolato Tecnico alle voci (C2), (D), (E) ed (F) (compresi, per questa voce, i rimborsi delle spese di trasferta sostenute dall'ingegnere nel bimestre); le fatture bimestrali comprenderanno anche il pagamento delle forniture e delle supervisioni di cui alle voci (A), (B), (C1) e (G) del Punto 3. Corrispettivo contrattuale del Capitolato Tecnico, effettuate e positivamente collaudate nel bimestre. Le fatture saranno approvate dal Responsabile Unico del Progetto con dichiarazione di regolare esecuzione delle attività svolte, e pagate previo nulla osta degli Uffici competenti.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587”.

Le fatture elettroniche dovranno contenere obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **B187BA5AF4** e il Codice Univoco Ufficio “**4PVQS4**.”, occorrente per consentire di identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima. Ai sensi delle Regole tecniche di cui all'Allegato B al D.M. n. 55/2013 e delle relative specifiche tecniche del Sistema di Interscambio (di seguito “SDI”), le fatture prive del Codice Univoco Ufficio vengono rifiutate.

Oltre ad indicare il Codice Univoco Ufficio e il CIG, al fine di ottimizzare i processi interni di natura amministrativo-contabile, dovrà essere indicato nelle fatture elettroniche anche il “Codice Conto Economico” **ES631** da inserire nell'elemento “Dati Beni Servizi - Dettaglio Linee-Riferimento Amministrazione” del tracciato della fattura elettronica.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i relativi crediti saranno esigibili soltanto al completamento dell'istruttoria diretta ad accertare la conformità delle prestazioni al contratto, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della prestazione o, se successiva, dalla data di ricezione di tutta la documentazione all'uopo occorrente, trasmessa dalla società appaltante.

Al termine dell'istruttoria o, in ogni caso, trascorsi 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento di tutta la relativa documentazione occorrente, la Società appaltante potrà trasmettere le relative fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI); saranno rifiutate eventuali fatture trasmesse allo SDI anticipatamente rispetto a tali termini. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il conseguente pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, mediante lo SDI, della fattura; tale termine tiene conto della complessità del processo di liquidazione e pagamento, incluse le previste verifiche dell'Organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Dipartimento opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità finale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente intestato alla Società appaltante presso il Banco Popolare Società Cooperativa, filiale di Qualiano (NA), IBAN: IT05V0503440120000000006457.

La Società appaltante dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

La Società appaltante, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Dipartimento le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società appaltante non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, il Dipartimento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui si abbia evidenza che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Dipartimento applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene fissato in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 10

TRASPARENZA DEI PREZZI

La Società appaltante espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D. lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o la Società appaltante non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della Società appaltante, che sarà

conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

La Società appaltante si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società appaltante si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società appaltante con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

La Società appaltante, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Società appaltante che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società appaltante si obbliga a trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, D. Lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

La Società appaltante è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente contratto.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società appaltante è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel séguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Dipartimento (Titolare), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio

oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel séguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”), del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e delle istruzioni nel séguito fornite.

La Società appaltante ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di séguito indicate che la Società appaltante si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la Società appaltante deve informare immediatamente il Dipartimento del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Dipartimento per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by

design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Dipartimento, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) assistere il Dipartimento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Dipartimento da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Dipartimento al fine di dare séguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare

tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Dipartimento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Dipartimento di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Dipartimento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Dipartimento ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Dipartimento debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Dipartimento nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Dipartimento in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Dipartimento nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Dipartimento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Dipartimento - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Dipartimento informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque,

inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Dipartimento applicherà la penale previste, e diffiderà la Società appaltante ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a séguito della diffida, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Dipartimento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati personali", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali della Società appaltante collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Dipartimento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.

In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

Su richiesta del Dipartimento, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli

articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Dipartimento potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Dipartimento.

Sarà obbligo del Dipartimento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui la Società appaltante agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Dipartimento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società appaltante ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli

relativi alle attività svolte dal Dipartimento di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società appaltante è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 14

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Dipartimento acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dalla Società appaltante in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e delle postazioni RAN realizzate, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dalla Società appaltante o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

La Società appaltante assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

La Società appaltante si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento.

Qualora venga promossa nei confronti del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dalla Società appaltante, quest'ultima manleverà e terrà indenne il Dipartimento, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento.

Il Dipartimento si impegna a informare prontamente per iscritto la Società appaltante delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce alla Società appaltante la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Dipartimento.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società appaltante ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 15

UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

La Società appaltante dovrà richiedere per iscritto al Dipartimento l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dal Dipartimento medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati del Dipartimento costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà del Dipartimento sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.

La Società appaltante garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del Dipartimento di risolvere il presente contratto, la Società appaltante è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 16

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 e 106, comma 8, del D. lgs. 36/2023, a garanzia degli obblighi contrattuali la Società appaltante ha costituito, nelle modalità di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, in favore del Dipartimento una garanzia definitiva di € 96.080,00 (novantaseimilaottanta/00), pari al 10% dell'importo complessivo pattuito (IVA esclusa), ridotto al 50% per micro, piccole e media impresa, e del 20% in quanto la società appaltante è in possesso delle certificazioni di qualità ISO 45001 – ISO 9001 -ISO 14001.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Dipartimento.

Tale garanzia è vincolata per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la Società appaltante.

Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa della Società appaltante, il Dipartimento provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Società appaltante dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Dipartimento.

In caso di esercizio della facoltà del Dipartimento di rinnovare o prorogare la durata del contratto, la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 10 giorni

lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di esecutività del contratto.

La mancata reintegrazione della garanzia, a séguito di quanto indicato nei precedenti commi, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto del Dipartimento di risolvere il contratto.

Al termine della durata del contratto, lo svincolo della garanzia sarà effettuato nei modi e nelle forme indicate dall'art. 117, comma 8, del D. lgs 36/2023.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al citato art. 117 del D. lgs. 36/2023.

Il Dipartimento ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società appaltante per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Società appaltante si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Dipartimento ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società appaltante per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Dipartimento ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

Il Dipartimento potrà chiedere alla Società appaltante la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Dipartimento medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti alla Società appaltante.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. lgs 36/2023, previa deduzione di crediti del Dipartimento verso la Società appaltante e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società appaltante all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Dipartimento in ragione delle verifiche di conformità svolte.

La Società appaltante dovrà inviare per conoscenza al Dipartimento la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17

RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter 92, comma 4, del D. lgs. n. 159/2011, il Dipartimento ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti della Società appaltante, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, la Società appaltante ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e

non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro la Società appaltante un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società appaltante. Resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi alla Società appaltante a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, la Società appaltante rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società appaltante dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. Quest'ultimo effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 18

RISOLUZIONE

Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120, D.lgs. 36/2023;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del menzionato articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) sono state superate le soglie fissate dal Dipartimento nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 5, del D. lgs. 36/2023;
- d) la Società appaltante si è trovata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del D. lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla procedura;
- e) la Società appaltante ha commesso, nel corso della procedura, un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi;
- f) il servizio di che trattasi non doveva essere affidato alla Società appaltante in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Dipartimento, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società appaltante ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;

- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano alla Società appaltante di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art.1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società appaltante tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti della Società appaltante sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D. Lgs. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui il Dipartimento accerti un grave inadempimento della Società appaltante ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti alla Società appaltante e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali la Società appaltante dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la Società appaltante abbia risposto, il Dipartimento ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società appaltante; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la Società appaltante ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Dipartimento assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali la

Società appaltante deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società appaltante, qualora l'inadempimento permanga, il Dipartimento potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento della Società appaltante anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Dipartimento, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto la Società appaltante ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Dipartimento incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 19

PANTOUFLAGE

La Società appaltante presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno esercitato, nei confronti della Società appaltante, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione. Il presente contratto dovrà considerarsi nullo ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa Amministrazione, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

ARTICOLO 20
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL
CREDITO

È fatto divieto alla Società appaltante di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. lgs. 36/2023.

La Società appaltante può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società appaltante di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società appaltante ai suddetti obblighi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21
SUBAPPALTO

1 Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la Società, si obbliga a comunicare al Dipartimento il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

2 La Società appaltante si impegna a comunicare al Dipartimento, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti e che riguardano attività meramente accessorie, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.

ARTICOLO 22

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società appaltante tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari.

ARTICOLO 23

FORO ESCLUSIVO

Per le controversie che dovessero nascere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA BEST CUSTOMER

La Società appaltante dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. Nel caso in cui il Dipartimento avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dalla Società appaltante il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti del Dipartimento.

ARTICOLO 25

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società appaltante deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Dipartimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

La Società appaltante dichiara di aver preso visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Dipartimento.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. 36/2023 in modalità elettronica con firma digitale delle parti.

Per il DIPARTIMENTO

(Dott.ssa Immacolata Postiglione)

Per la SOCIETA'

(Ing. Tommaso Pelella)

CLAUSOLE VESSATORIE

Con la sottoscrizione digitale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del cod. civ., la Società appaltante dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 3 – Modifiche del contratto in corso di esecuzione; Art. 4 – Durata contrattuale; Art. 6 – Personale impiegato dalla Società; Art. 7 – Penali; Art. 9 – Fatturazione e pagamento; Art. 10-Trasparenza dei prezzi; Art. 14 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 15 – Utilizzo delle apparecchiature e di prodotti software; Art. 16 - - Garanzia Definitiva; Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art. 21 – Subappalto; Art. 22 Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 23 – Foro esclusivo.

Per la SOCIETA'

(Ing. Tommaso Pelella)